II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1980

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(80/159/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per gli accordi indicati in allegato, la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio sono stati già autorizzati più volte dal Consiglio, da ultimo con la decisione 79/171/CEE (2);

considerando che gli Stati membri interessati hanno nuovamente chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati;

considerando che si tratta soltanto di autorizzare il mantenimento di tali relazioni commerciali convenzionali tra gli Stati membri interessati e detti paesi terzi, in attesa della loro sostituzione con accordi comunitari; che tale autorizzazione non può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, eventualmente, eliminare ogni incompatibilità tra questi accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi in accordi comunitari, né ostacolerà durante il periodo considerato l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare tacitamente non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 31.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato a fianco di ciascuno di essi.

2. Gli accordi commerciali conclusi tra taluni Stati membri e la Grecia riportati nell'allegato possono essere prorogati o rinnovati tacitamente per un periodo che scade alla data di entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea o comunque al più tardi alla data indicata a fianco di ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Extended or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
BENELUX	Honduras	Handelsakkoord 30. 1. 1959	27. 5. 1981
	Joegoslavië	Handelsakkoord 18. 6. 1958	30. 6. 1981
	Marokko	Handelsakkoord 5. 8. 1958	30. 6. 1981
DANMARK	Indonesien	Handelsaftale 9. 9. 1952	30. 6. 1981
	Madagaskar	Handelsaftale 10. 12. 1965	25. 6. 1981
	Marokko	Handelsaftale 26. 7. 1961	30. 6. 1981
	Senegal	Handelsaftale 11. 4. 1962	10. 7. 1981
	Spanien	Handelsaftale 1. 7. 1960	30. 6. 1981
	Tunesien	Handelsaftale 8. 6. 1960	31. 5. 1981
DEUTSCHLAND	Afghanistan	Handelsabkommen 31. 1. 1958	31. 5. 1981
	Island	Handelsabkommen 20. 5. 1954	30. 6. 1981
	Jugoslawien	Handelsabkommen 11. 6. 1952 Protokoll 16. 7. 1964	30. 6. 1981
	Philippinen	Handelsabkommen 28. 2. 1964	12. 8. 1981
	Türkei	Abkommen über Warenverkehr 16. 2. 1952	30. 6. 1981
FRANCE	Grèce	Accord commercial 9. 6. 1962	30. 6. 1981
	RAE (république arabe d'Égypte)	Accord commercial 10. 7. 1964	10. 7. 1981
ITALIA	Austria	Accordo commerciale 19. 6. 1949 Scambio di lettere 14. 11. 1961	30. 6. 1981
	Colombia	Modus vivendi 19. 6. 1952	19. 6. 1981
	Grecia	Accordo commerciale 10. 11. 1954	30. 6. 1981
	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica 1. 7. 1960	30. 6. 1981
	Spagna	Accordo commerciale 28. 6. 1960 Processo verbale 1. 4. 1967	8. 6. 1981
	Turchia	Accordo commerciale 24. 1. 1952	31. 5. 1981